

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO CON L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESERCITATIVE

Revisione 2020

A tre anni dall'approvazione delle Linee Guida in oggetto, a seguito della loro applicazione in un centinaio di esercitazioni svolte sul territorio piemontese, è stata evidenziata la necessità di un aggiornamento delle stesse per recepire alcuni elementi integrativi, derivanti dall'esperienza applicativa e per introdurre gli aggiornamenti normativi intervenuti.

Le Linee Guida contengono indicazioni di tipo amministrativo, tecnico ed operativo, funzionali alla realizzazione di interventi di manutenzione idraulica sulla vegetazione in alveo, con esercitazioni del Volontariato di Protezione Civile a scopo preventivo

1. Tipologie e ambiti di intervento

Gli interventi per i quali si intende promuovere e regolamentare la modalità delle esercitazioni con il volontariato di protezione civile sono quelli definiti di “manutenzione idraulica” per il controllo della vegetazione che in alveo interferisce con il regolare deflusso delle acque, ovvero interventi ricompresi tra quelli previsti **dall'art. 37 bis** del Regolamento Forestale Regionale emanato con DPGR 8/2011 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).

Gli **interventi di manutenzione idraulica a carico della vegetazione riparia** possono essere realizzati direttamente dalla Regione o da altro soggetto (**Ente locale** o anche soggetto privato **specificamente autorizzato**) e sono finalizzati al ripristino o al mantenimento dell'**ufficiosità idraulica**. Hanno carattere di eccezionalità e devono essere comunque pianificati ed **autorizzati**.

Gli **interventi di manutenzione idraulica** sono effettuati nelle **aree di pertinenza dei corpi idrici**; nel caso di interventi da realizzarsi con il supporto del volontariato verranno prese in considerazione solo le aree così specificate:

- **alveo inciso**;
- in via eccezionale e su indicazione dell'autorità idraulica, aree comprese entro una distanza di **10 metri dal ciglio di sponda** dell'alveo inciso.

In caso di corsi d'acqua pubblica ed aree appartenenti al demanio idrico dello Stato, nelle situazioni e negli ambiti sopra indicati, gli interventi di **manutenzione idraulica** sono **esonerati da concessioni demaniali** e relativi canoni. Tali interventi sono anche **esclusi da autorizzazioni paesaggistiche**.

Sono invece **soggetti ad autorizzazione idraulica** da parte **dell'autorità competente (AIPO o Regione Piemonte/Settori Tecnici regionali)**, comprensiva anche dell'autorizzazione per l'accesso in alveo, con o senza mezzi meccanici.

I siti della rete Natura 2000 risultano **esclusi** dall'applicazione dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale e al loro interno si applicano le relative norme di settore. Sono anche da escludere gli ambiti boscati, tutelati da specifiche dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e Piano Paesaggistico regionale).

2. Istanze

Le istanze per l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di taglio di vegetazione per finalità di manutenzione idraulica, ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale, con l'impiego del volontariato di protezione civile, possono essere presentate **esclusivamente dai Comuni** e dalle loro forme associate.

Le istanze vanno indirizzate ai **Settori Tecnici della Regione Piemonte** territorialmente competenti, conformemente al modello ([Allegato 1](#)). All'istanza andrà allegata la seguente documentazione progettuale:

- cartografia: stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:10.000, stralcio della mappa catastale aggiornata con l'indicazione dei mappali interessati e dei confini demaniali delle aree di intervento oltreché delle aree di proprietà privata da contattare;
- documentazione fotografica;
- documento d'impianto dell'esercitazione quale relazione descrittiva, contenente le caratteristiche dell'intervento e le modalità operative di esecuzione nonché la coerenza con gli indirizzi di gestione contenuti nei Piani di Gestione della Vegetazione Perifluviale (PGV), ove esistenti (consultabili sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piani-gestione-della-vegetazione-perifluviale>). I suddetti piani contengono già buona parte della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze; occorrerà unicamente adattarla al contesto specifico nel quale si intende operare.

3. Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale il **Settore Tecnico Regionale** territorialmente competente rilascerà specifica **autorizzazione idraulica**. Nel caso di corsi d'acqua di competenza AIPO, il Settore Tecnico Regionale acquisirà **d'ufficio l'autorizzazione idraulica dall'AIPO**. Qualora l'intervento debba eseguirsi in area demaniale, l'autorizzazione idraulica conterrà anche il permesso di accesso all'alveo.

Gli interventi in **Aree protette** non facenti parte della Rete Natura 2000 devono essere conformi alla eventuale specifica normativa dell'area e concordati/autorizzati dall'Ente Gestore.

4. Organizzazione dell'intervento come esercitazione di Protezione Civile

Per poter impiegare il Volontariato di Protezione Civile in interventi di manutenzione idraulica da parte degli Enti Locali, occorre organizzare l'attività nella forma di **“Esercitazione di Protezione Civile”** ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile ([Allegato 2](#)).

La realizzazione dell'Esercitazione di Protezione Civile, oltre ad essere un importante momento di formazione e addestramento del Volontariato, consente di accedere al **rimborso** di alcune spese (carburanti, materiale di consumo per le attrezzature, eventuali danni ai mezzi..., rimborso per l'assenza dal posto di lavoro) da parte del Dipartimento della Protezione Civile come previsto dal **D.L. n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, artt. 39 - 40** ([Allegato 3](#)), previa autorizzazione dell'attività esercitativa dallo stesso Dipartimento.

Per usufruire di tali “benefici di legge” occorre che l'Ente Locale organizzatore rediga il cosiddetto **“documento d'impianto”** dell'esercitazione in collaborazione con il volontariato coinvolto. Tale documento deve contenere aspetti descrittivi dell'attività, aspetti organizzativi, una sezione tecnica ed una parte operativa, con la possibilità di aggiungere ulteriori allegati. Il documento d'impianto

avrà funzione di documentazione descrittiva per l'istanza autorizzativa dell'intervento di taglio in alveo ([Allegato 4](#)).

Il **Settore Regionale Protezione Civile** può fornire, attraverso i suoi uffici, in collaborazione con le strutture provinciali, un **supporto tecnico** per:

- la compilazione del **documento d'impianto** dell'esercitazione
- la trasmissione della richiesta per l'applicazione dei **benefici** relativi al **Codice della protezione civile, artt. 39 - 40**
- l'eventuale accesso alla fornitura da parte del **Banco Alimentare** (se presente la disponibilità) di prodotti alimentari per i pasti dei volontari durante l'esercitazione stessa
- l'attivazione degli **ordini professionali** convenzionati con la Regione Piemonte.

Il **Dipartimento della Protezione Civile**, al fine di **autorizzare** la concessione dei predetti benefici, prevede una programmazione semestrale delle esercitazioni (entro il 10 gennaio ed entro il 10 giugno).

In alcuni casi, quando gli interventi dovessero riguardare più Comuni, sarà opportuno un **coordinamento** ed una gestione associata, in particolare per gli aspetti di carattere burocratico-amministrativo, da parte degli **uffici provinciali di Protezione Civile**, oltre ad un ruolo significativo delle Associazioni di Coordinamento del Volontariato.

Per l'applicazione dei benefici del Codice della protezione civile, artt. 39 - 40, i **Coordinamenti Provinciali del Volontariato di Protezione Civile** provvederanno a **raccogliere ed aggregare** le richieste delle proprie Associazioni e Gruppi Comunali entro i mesi di dicembre e di maggio, al fine di poterle trasmettere in maniera coordinata al Dipartimento, rispettando così i termini previsti dallo stesso per la pianificazione delle attività.

Risulta quindi opportuno che i **Comuni tengano in considerazione tali scadenze** nella definizione dei programmi di interventi di manutenzione idraulica da realizzare sul proprio territorio. Occorre ancora ricordare che l'applicazione del Codice della protezione civile, artt. 39 - 40, non è cumulabile con la copertura delle spese eventualmente garantite, al medesimo titolo, da **contributo regionale**, riferibili alla stessa tipologia di spese.

Per quel che riguarda l'**attivazione del volontariato** occorre far riferimento all'articolo 14 del Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile ([allegato 2](#)) che prevede, per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, che i volontari siano attivati ed impiegati dall'autorità di protezione civile proponente. Il **Comune attiverà** quindi, secondo le proprie procedure, il volontariato **in convenzione**. Nel caso in cui le risorse locali del volontariato non risultino sufficienti ed occorra il supporto di **Organizzazioni aggiuntive**, l'attivazione delle stesse va **richiesta alla Regione Piemonte** - Settore Protezione Civile, utilizzando il modello specifico ([allegato 5](#))

5. Disposizioni tecniche

Generalità

Le **aree di intervento prioritario** sono quelle localizzate in prossimità dei centri urbani, di infrastrutture viarie (strade, ponti), di opere idrauliche (opere di presa, argini, dighe, ecc.) e, in ambito montano, lungo il reticolo idrografico secondario dei versanti.

Per gli **aspetti tecnico-forestali** delle esercitazioni sarebbe opportuno, in via preliminare, consultare i Settori Tecnici regionali ed essere supportati, ove possibile, da tecnici secondo il Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Piemonte–Settore Protezione Civile e la Federazione

Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta, attualmente in fase di rinnovo, che, tra gli altri aspetti, prevede la collaborazione tra le parti per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico e di manutenzione del territorio. In particolare la Federazione si impegna a fornire la collaborazione, nei limiti della disponibilità volontaria dei propri iscritti, all'effettuazione di esercitazioni di protezione civile che presentino attinenza con le competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, quali gli interventi di gestione della vegetazione riparia.

Criteri d'intervento

La vegetazione riparia deve essere gestita in modo corretto affinché possa assolvere al meglio le sue molteplici funzioni: protezione e stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, fruizione paesaggistica-ricreativa, tutela ambientale con riduzione degli inquinanti, produzione di biomassa legnosa.

Di prassi nell'**alveo inciso** si effettua un intervento di tipo manutentivo, tagliando le piante che abbiano indicativamente un'altezza superiore a 1,5 m, in modo da conservare la vegetazione arborea ed arbustiva allo stadio giovanile, massimizzare la flessibilità dei fusti ed eliminare tutti i soggetti che possono comportare pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.

Al di fuori dei casi di sezioni obbligate, i saliceti arbustivi con diametri entro i 10 cm non rappresentano un ostacolo idraulico, ma svolgono un'importante funzione di stabilizzazione del fondo. Possono quindi essere mantenuti.

In pianura, nel caso di alvei pluricursuali dove sono presenti isoloni significativamente sopraelevati rispetto al livello del fondo alveo, in particolare con specie a legno duro (es. querce, robinia, frassino, olmi), non soggetti alla dinamica fluviale, la vegetazione deve essere trattata con tagli di tipo culturale.

Entro la fascia di 10 m dal ciglio di sponda, salvo diversa prescrizione dell'autorità idraulica, il taglio della vegetazione sarà di tipo culturale: si eliminano esclusivamente gli alberi instabili poiché pendenti, morti, erosi al piede o deperienti con elevato rischio di schianto e fluitazione. L'intervento non deve modificare drasticamente il paesaggio e deve essere garantito il rilascio di una copertura arborea ed arbustiva residua di almeno il 20%.

In relazione alla necessità idraulica di intervento, è consentito, con specifica motivazione dell'autorità idraulica competente, il taglio delle piante senza rilascio di matricine, cioè il taglio contemporaneo dell'intera copertura legnosa.

E' auspicabile che il taglio della vegetazione riparia sia effettuato su tratti di vegetazione continui di lunghezza inferiore a 2.000 m, intervallati da fasce di discontinuità lunghe almeno 1.000 m.

Il taglio delle piante deve essere netto, senza slabbature o strappi di corteccia, più vicino possibile al suolo, inclinato in modo che non si verifichino ristagni d'acqua.

Al fine di evitare l'innescio di fenomeni erosivi, è vietato sradicare le ceppaie.

Il materiale legnoso tagliato, opportunamente depezzato, deve essere allontanato dall'alveo e dal ciglio di sponda e portato in una zona ritenuta sicura e non raggiungibile dalle acque in caso di piena.

I tagli raso e tutti gli interventi che mettono in luce vaste porzioni di suolo favoriscono la diffusione delle specie esotiche invasive. Nei greti fluviali sono particolarmente aggressivi il poligono giapponese (*Reynoutria japonica*), l'albero delle farfalle (*Buddleja davidii*), il falso indaco (*Amorpha fruticosa*). Sulle sponde possono insediarsi anche altre specie arboree, arbustive ed erbacee, tra le quali l'ailanto (*Ailanthus altissima*), l'acero negundo (*Acer negundo*), il ciliegio tardivo (*Prunus serotina*) e la zucca matta (*Sycios angulata*).

Gli sfalci e gli scarti di queste specie devono essere gestiti con attenzione, individuando un'area di stoccaggio delimitata e protetta e prevedendo il loro smaltimento attraverso l'incenerimento o il conferimento presso impianti specializzati.

L'elenco completo delle specie esotiche invasive presenti in Piemonte è contenuto nelle Black Lists regionali di cui alla D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076. Per una corretta gestione di tali specie si invita a fare riferimento alle schede monografiche delle singole specie reperibili sul sito web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>

Laddove presenti, valgono inoltre le indicazioni di modalità di intervento riportate nei Piani di Gestione della Vegetazione Perifluviale (PGV), elaborati per aste fluviali.

Per maggiori informazioni si segnala il manuale "I boschi ripari: Diverse funzioni da gestire" (Regione Piemonte - IPLA) (estratto in [allegato 6](#)), reperibile sul sito web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/boschi-ripari-diverse-funzioni-gestire>.

Il manuale delinea corrette modalità di gestione della vegetazione perifluviale affinché il bosco ripario possa assolvere al meglio le molteplici funzioni di protezione e stabilizzazione delle sponde, di conservazione della biodiversità, di fruizione paesaggistica-ricreativa, di tutela ambientale con riduzione degli inquinanti.

Epoche di intervento

A tutela del periodo di riproduzione degli uccelli, **i tagli sono sospesi** dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote superiori. Se sono presenti colonie di ardeidi (garzaie) la sospensione è anticipata al 31 gennaio.

Il taglio della vegetazione che danneggia le opere di difesa (opere di presa, argini, dighe, ecc.) è sempre consentito.

Nelle **Aree protette** non facenti parte della rete Natura 2000 occorre consultare l'Ente gestore per verificare il periodo temporale entro cui è possibile eseguire gli interventi.

Organizzazione del cantiere

Molta **attenzione** va posta alla definizione di una serie di **aspetti organizzativi del cantiere**. In particolare:

- delimitazione del cantiere e delle singole aree di intervento
- modello di organizzazione della squadra (numero di operatori impiegati, distinti tra addetti alla motosega, addetti al decespugliatore, operatori con attrezzi manuali...)
- modello di organizzazione del cantiere (numero di squadre, di mezzi meccanici, di verricelli...)
- posizionamento in condizioni di sicurezza da eventi di piena del materiale legnoso di risulta (esbosco, accatastamento in aree idonee, depezzatura, cippatura...)
- aspetti relativi alla sicurezza dei volontari (DPI, Formazione...), per i quali occorre far riferimento al Decreto Interministeriale del 13/04/2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ([Allegato 7](#)).

In linea generale per non danneggiare la vegetazione rimanente, durante l'esbosco occorre evitare lo strascico senza verricello lungo la viabilità e il percorso fuori dai tracciati esistenti; andranno individuate eventuali vie di penetrazione temporanee da percorrere limitatamente al periodo di cantiere, che andranno chiuse alla fine dei lavori.

6. Pianificazione degli interventi

Le aree sulle quali prioritariamente verranno **autorizzati gli interventi** saranno individuate in relazione alla programmazione realizzata dai Settori Tecnici Regionali, programmazione che definisce **zone d'intervento più urgente** sulla base delle valutazioni delle criticità riscontrate d'ufficio o segnalate dagli Enti locali. Le specifiche richieste di autorizzazione andranno quindi effettuate tenendo conto di tale pianificazione che normalmente viene definita nei primi mesi di ogni anno e potrà quindi essere di riferimento per la seconda metà dell'anno in corso e per quello successivo.

Nel caso di interventi che ricadano in aree già trattate nei Piani di Gestione della Vegetazione Perifluviale, andrà verificata la coerenza con gli indirizzi di gestione contenuti negli stessi PGV.

7. Coordinamento attività in cantieri con operai forestali

Nelle situazioni in cui i volontari di protezione civile operino insieme agli operai forestali risulta necessario, nella fase di programmazione del lavoro e nell'organizzazione del cantiere, porre particolare attenzione a:

- pianificazione dell'attività
- assegnazione dei compiti
- eventuale elaborazione del DUVRI
- individuazione dei responsabili
- definizione degli aspetti relativi alla sicurezza.

ALLEGATI:

- 1. Modello di richiesta di autorizzazione idraulica**
- 2. Regolamento regionale del volontariato di protezione civile (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R)- Estratto Art. 20**
- 3. Codice della protezione civile, artt. 39 - 40**
- 4. Modello del "Documento d'impianto" per Esercitazioni di Protezione Civile**
- 5. Modello di richiesta per l'attivazione del volontariato da parte della Regione**
- 6. Le guide selvicolturali: I BOSCHI RIPARI: Diverse funzioni da gestire (Regione Piemonte– Settore Foreste, IPLA)**
- 7. Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Allegato 1 - Modello per richiesta autorizzazione idraulica
Alla Regione Piemonte

 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile,
Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di: _____

Via/Piazza/Corso: _____ n° _____

.....@cert.regione.piemonte.it

p.c. Alla Regione Piemonte

Settore Protezione Civile

Corso Marche 79

10146 TORINO

protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

Domanda di autorizzazione per intervento di manutenzione con taglio piante in alveo e/o sponde

Il sottoscritto:

DATI:			
Cognome		Nome	
Luogo di nascita	Provincia	Stato	Data di Nascita

In qualità di: _____ del Comune di: : _____

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE:			
Comune			
Sede in Via/piazza/corso	N° civico	CAP	Provincia
P.E.C.	Telefono	Fax	

UBICAZIONE INTERVENTO:				
Comune		Provincia	Località/frazione	
Corso d'acqua interessato - denominazione:				
Tratto di competenza AIPO	SI ☐	NO ☐		
Tratto (centro abitato, confluenza, ponte,(altro)), estensione e ubicazione catastale interessate e/o limitrofe:				
Tratto		Ubicazione		ml.
Tratto		Ubicazione		ml.
Tratto		Ubicazione		ml.
Tratto		Ubicazione		ml.

CHIEDE

L'Autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica con taglio piante, secondo i criteri di cui all'art. 37/bis del Regolamento Forestale e all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, per le aree individuate come da prospetto ubicazione intervento avanti riportato.

A TAL FINE DICHIARA:

- Che gli interventi richiesti di manutenzione idraulica consistono esclusivamente nel taglio della vegetazione di ostacolo al regolare deflusso delle acque od esposta al rischio di caduta e di fluitazione in caso di piena (piante instabili, inclinate o deperienti);
- Che tali interventi non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in quanto riconducibili alle opere di cui al punto A.25¹ dell'allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"
- Verrà utilizzato il volontario di Protezione Civile nell'ambito delle esercitazioni;
- Il tempo di esecuzione dell'intervento è stimato in giorni _____ nel rispetto delle epoche di taglio definite del regolamento forestale con sospensione:
 - ☐ dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 m di quota;
 - ☐ dal 30 aprile al 15 luglio oltre i 1.000 m di quota;
- Per la realizzazione dell'intervento
 - ☐ non è previsto l'accesso in alveo con mezzi d'opera
 - ☐ è previsto, l'accesso in alveo mediante i seguenti mezzi d'opera:

-
-
- Che l'intervento prevede il taglio della vegetazione:
 - ☐ nell'alveo inciso (porzione d'alveo compreso tra le sponde) mantenendo le associazioni vegetali allo stadio giovanile (indicativamente altezza inferiore ad 1,5 m);
 - ☐ a raso nell'alveo inciso (porzione d'alveo compreso tra le sponde) senza rilascio di matricine nei seguenti tratti (specificare la motivazione):

-
-
- ☐ sul ciglio di sponda delle piante instabili e deperienti, mantenendo i soggetti più stabili, e comunque con il rilascio di almeno il 20% di copertura residua;
 - ☐ nelle aree demaniali, nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda o in fascia A del PAI, delle piante instabili e deperienti nei seguenti tratti:

-
-
- Di rispettare pienamente tutti i contenuti e le prescrizioni che verranno indicate nell'autorizzazione e che terrà indenne l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi;
 - Di allontanare dall'alveo il materiale legnoso proveniente dal taglio e di gestire in maniera adeguata le essenze esotiche invasive;
 - Di non asportare o movimentare il materiale litoide d'alveo senza la preventiva autorizzazione;
 - Di impegnarsi altresì, alla presentazione della comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori congiuntamente al Settore tecnico regionale interessato, all'AIPo (nel solo caso di competenza), al fine di poter far eseguire eventuali accertamenti del caso;
 - Di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportati:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Tecnico Regionale competente per territorio sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Tecnico Regionale competente per territorio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa alla concessione per l'utilizzo dei beni del demanio idrico saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Delegato al trattamento ad erogare il servizio richiesto;

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Tecnico Regionale competente per territorio;

Il Responsabile esterno del trattamento è CSI i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;

i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di anni illimitato;

i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, in particolare: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Luogo: _____ Data: _____ Firma: _____

N.B.: In caso di trasmissione telematica con firma digitale non dovrà essere apposta alcuna firma olografa.

Allegati obbligatori:

☒	Documentazione fotografica significativa
☒	Elaborato grafico, contenente:
	- <i>Corografia generale in scala 1/10.000 di inquadramento dell'intervento.</i>
	- <i>Estratto di mappa catastale con indicazione delle aree interessate dell'intervento.</i>
☒	Documentazione d'impianto dell'esercitazione
☐	Altro :

¹ A.25 interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo

Allegato 2

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R)

[...]

Art. 14.

(Attivazione ed impiego del volontariato)

1. L'attivazione del volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, avviene, nel rispetto della l.r. 7/2003, secondo le modalità previste dal d.p.r. 194/2001, nonché regolate da apposite convenzioni.
2. L'attivazione del volontariato presuppone sempre la preventiva informativa all'ente pubblico competente a gestire il singolo livello di emergenza e a emettere il conseguente atto formale di attivazione.
3. I volontari possono essere impiegati:
 - a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
 - b) in attività di emergenza.
4. Per quanto riguarda le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall'autorità di protezione civile proponente le attività ed istituzionalmente competente, con oneri a proprio carico.
5. Per le attività di emergenza l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza:
 - a) del sindaco per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992. Qualora l'evento non possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nei comuni, la competenza all'attivazione e all'impiego dei volontari è del presidente della provincia;
 - b) del presidente della provincia per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992;
 - c) della Regione nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992, per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nelle singole province, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di più province;
 - d) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992.
6. Gli oneri connessi all'impiego del volontariato nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) sono a carico degli enti competenti all'attivazione, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui al d.p.r. 194/2001.
7. Alle spese per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 5, lettera d), comprensive di possibili anticipazioni che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del Dipartimento della protezione civile, la Regione può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 20.

Esercitazioni

1. Le esercitazioni di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle direttive nazionali, in esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso. Possono essere effettuate su iniziativa degli enti istituzionali o delle organizzazioni di volontariato.
2. Le esercitazioni di iniziativa degli enti istituzionali assumono come principale riferimento il proprio piano o programma di protezione civile e sono finalizzate a testarne, periodicamente, la validità ed il grado di risposta mediante la verifica degli scenari incidentali, dell'organizzazione, della disponibilità delle risorse e delle procedure operative.
3. Le esercitazioni di iniziativa del volontariato verificano la capacità operativa dell'organizzazione, l'efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni attraverso il grado di risposta delle singole associazioni.
4. Le esercitazioni del volontariato sono opportunamente programmate e motivate. Esse vengono preventivamente concordate con l'autorità locale di protezione civile e di pubblica sicurezza competente per territorio e altresì comunicate alla provincia territorialmente competente.
5. Per qualsiasi tipo di esercitazione e chiunque sia il proponente, è necessario redigere il documento d'impianto, sulla base delle linee guida predisposte dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

6. Per la pianificazione e lo svolgimento delle esercitazioni, ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo:

- a) gli enti locali e le associazioni di volontariato possono chiedere il supporto logistico e organizzativo della provincia e del Coordinamento provinciale del volontariato competenti per territorio, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di attrezzature e di risorse finanziarie;*
- b) le province ed i Coordinamenti provinciali del volontariato possono chiedere il supporto logistico e organizzativo della Regione, del Coordinamento regionale del volontariato e del Corpo regionale AIB, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di attrezzature e di risorse finanziarie.*

7. Ai fini dell'organizzazione dell'esercitazione e del suo svolgimento secondo il piano delle attivazioni previsto nel documento d'impianto, i materiali, i mezzi e le dotazioni eventualmente necessari, quale supporto logistico, sono messi a disposizione dalle componenti istituzionali (comuni, province, Regione) ed operative (Coordinamenti provinciali, Coordinamento regionale e Corpo regionale AIB Piemonte), secondo il principio di sussidiarietà.

8. Gli oneri derivanti dalla pianificazione e dallo svolgimento delle esercitazioni, qualora non diversamente disposto o previsto con apposite disposizioni normative o accordi formali, sono a carico dell'ente o della componente operativa proponente.

Allegato 3

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile

[...]

Art. 39

Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40

Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

(Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la

comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività. 4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, dal paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

Maggiori precisazioni possono essere ricavate consultando la Direttiva "Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate" ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018" del 24 febbraio 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020

Allegato 4 - Modello Documento d'impianto

(.....estratto.....)

LOGHI

DOCUMENTO D'IMPIANTO
ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

ESERCITAZIONE

TITOLO

IMG

LOCALITA'

DATA

LOGHI

Allegato 5 - Modello per richiesta attivazione volontariato

(carta intestata del Comune o dell'Unione)

Spett.le Regione Piemonte
Settore Protezione Civile
Corso Marche 79
10146 TORINO
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

**OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulica per il controllo della vegetazione in alveo attraverso esercitazioni del Volontariato di Protezione Civile (data, luogo, corso d'acqua interessato).
Richiesta Attivazione Volontariato Regionale di Protezione Civile.**

Viste le Linee Guida regionali approvate con DGR.....del

Con riferimento all'Esercitazione in oggetto..... (denominazione), gestita da....(specificare Comune/Unione dei Comuni), nei giorni..... (data/date di riserva), fatti salvi eventuali rinvii per maltempo o altre cause di forza maggiore, nel territorio di.....(comuni interessati, località...), lungo il(corso d'acqua interessato);

Dato atto che (breve descrizione attività)..... (ad es. *l'esercitazione è incentrata su attività di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico del territorio,..... mediante azioni di manutenzione della vegetazione lungo la rete idrografica... tali operazioni consistono prevalentemente nella pulizia dell'alveo e manutenzione delle sponde attraverso il taglio selettivo della vegetazione che limita il corretto deflusso delle acque.....*);

Rilevato che per tale Esercitazione è stato elaborato un apposito Documento d'Impianto* e che è stata acquisita preventivamente la relativa autorizzazione idraulica* (*documentazione da allegare alla domanda);

Dato atto che è prevista la partecipazione di gruppi/associazioni locali di volontariato di protezione civile (specificare nomi delle Organizzazioni di Volontariato locali partecipanti), afferenti al Comune/Unione dei Comuni organizzatore e che verranno attivati direttamente dal Sindaco/Presidente di... ;

Considerato che le risorse del Volontariato locale su indicate risultano insufficienti a garantire lo svolgimento dell'Esercitazione, **si richiede l'attivazione del Volontariato Regionale di Protezione Civile Regionale (VOPC), a supporto dell'esercitazione in oggetto.**

Il Coordinamento ed il controllo delle attività è affidato a ... (specificare)...;

Il Comune/Unione dei Comuni dichiara di farsi garante del rispetto delle normative di legge e delle condizioni di sicurezza del cantiere;

Assicura inoltre che tutti i volontari partecipanti all'esercitazione verranno preventivamente informati in merito a quanto previsto dal Documento d'impianto dell'Esercitazione, in particolare per ciò che concerne i compiti operativi specificamente assegnati al VOPC;

Infine verifica, in accordo con i responsabili delle organizzazioni di volontariato che i volontari impiegati nell'esercitazione risultino in possesso della formazione e dell'addestramento necessari e che siano dotati di regolare attrezzatura e DPI idonei e certificati a norma di legge, con particolare riguardo all'eventuale uso di attrezzature e mezzi operativi che richiedano il possesso di specifiche patenti/autorizzazioni/abilitazioni.

Luogo:

Data:

Firma:

N.B.: In caso di trasmissione telematica con firma digitale non dovrà essere apposta alcuna firma olografa.

Allegato 6

I BOSCHI RIPARI – Diverse funzioni da gestire (Regione Piemonte – Settore Foreste, IPLA)

(https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/i_boschi_ripari.pdf)

[...]

A norma di regolamento

Le norme che regolano gli interventi nelle fasce riparie sono molteplici; operativamente sono di riferimento quelle del regolamento forestale regionale (n. 8/R del 29/9/2011 e s.m.i., art. 30, 37 e 37 bis).

Le **aree di pertinenza dei corpi idrici** sono definite come le zone comprese nella **fascia A** del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po e dei suoi affluenti principali (PAI) e, per la restante rete idrografica, quelle comprese entro una **distanza di 10 metri dal ciglio di sponda** dell'alveo inciso (ove normalmente scorre l'acqua).

Le norme di gestione della vegetazione riparia sono definite mediante il **taglio manutentivo (Art. 37)** ove non vi sono particolari necessità idrauliche, **e la manutenzione idraulica (Art. 37 bis)**.

I criteri di intervento da applicare per i corsi d'acqua naturali ed i canali artificiali si differenziano per:

- alveo inciso
- fascia entro 10 metri dal ciglio di sponda (valevole anche per le rive dei laghi naturali)
- fascia A oltre i 10 m, solo per i fiumi compresi nel PAI.

Nell'**alveo inciso** viene effettuato un **taglio di tipo manutentivo conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità ed eliminando tutti i soggetti che possono comportare pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica**.

Entro la fascia di 10 m dal ciglio di sponda il **taglio** della vegetazione deve essere **di tipo colturale**, ovvero non deve modificare drasticamente il paesaggio, rilasciando una **copertura arborea ed arbustiva residua di almeno il 20%**.

Per la fascia **oltre i 10 m** dal ciglio di sponda si applicano le **norme generali** valevoli per tutti i **boschi**.

Per **non disturbare la nidificazione** degli uccelli i tagli sono sospesi dal **31 marzo al 15 giugno** fino a 1.000 metri di quota e dal **30 aprile al 15 luglio** per quote superiori; se sono presenti colonie di aironi (garzaie) la sospensione è anticipata al **31 gennaio**.

Il taglio della vegetazione che danneggia le **opere di difesa** (opere di presa, argini, dighe, ecc.) è sempre consentito.

Per tutti gli interventi di gestione della vegetazione regolati dall'art. 37 è necessaria la preventiva comunicazione semplice prevista all'art. 4 del Regolamento da inviare al Settore Regionale forestale competente per territorio.

Gli interventi di **manutenzione idraulica** (art. 37 bis) a carico della vegetazione riparia, sono quelli realizzati direttamente dalla Regione o da altro soggetto (Ente locale o anche soggetto privato specificamente autorizzato) e sono finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. Hanno carattere di **eccezionalità**, devono essere appositamente **progettati ed autorizzati** e, se motivato dall'autorità idraulica, possono prevedere il **taglio contemporaneo** dell'intera copertura legnosa, la quale si rigenererà per ricacci. Detti interventi se eseguiti dalla Regione o da altro Ente pubblico non sono soggetti alla comunicazione semplice prevista dall'art. 4.

Per i boschi ricadenti in **aree protette e nei siti della rete Natura 2000** (art. 30) valgono le norme degli specifici piani approvati; in loro assenza le tratte soggette al taglio non possono essere superiori a 500 metri e devono essere separate da fasce di pari estensione non trattate; quando la larghezza dell'alveo è superiore a 10 metri, i tagli su sponde opposte devono essere alternati. Inoltre vi sono dei limiti all'estensione delle tagliate per i boschi cedui delle categorie forestali che sono habitat di interesse comunitario (tra cui alneti, frassineti di forra, querceti golenali, saliceti e pioppeti). Interventi diversi devono essere autorizzati dalla Regione.

In generale ogni qualvolta si debba **accedere** all'alveo con **mezzi meccanici** nel caso di corsi d'acqua pubblici o demaniali per eseguire interventi occorre munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione.

Il taglio della vegetazione su **proprietà demaniale** deve sempre essere autorizzato, e, qualora non si tratti di intervento con finalità esclusivamente manutentive del corso d'acqua, l'eventuale **valore del legname** derivante deve essere corrisposto alla Regione a titolo di **canone**.

Per la raccolta del **materiale legnoso depositato** in alveo dalla corrente, non è previsto canone in quanto rientra nella disciplina generale delle "**res derelictae**", normata dal codice civile, ma occorre comunque comunicazione preventiva alla Regione che concede l'accesso all'alveo per le operazioni di allestimento ed esbosco [...]

Allegato 7

Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?toptab=1&contentId=LEG26529-top-content)

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

- a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;*
- b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;*
- c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;*
- d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;*
- e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.*

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

- a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;*
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;*
- c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;*
- d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.*

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.

Art. 3

Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile

- 1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.*
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.*
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.*

Art. 4

Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

- 1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.*
- 2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.*
- 3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro*

[...]